

COMUNICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sono stato informato sul fatto che dagli ambienti legati al mondo agricolo, confortati dalla veemenza di alcuni amministratori comunali, è montata la polemica relativa all'elevato costo delle spese contrattuali, in particolare per quanto investe i diritti di rogito relativi ai contratti di affitto degli appezzamenti agricoli di proprietà comunale assegnati a seguito di asta pubblica.

Per quanto sopra ritengo opportuno riportare la questione nei termini giuridici che vado ad esporre.

Dato per acquisito che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di procedere attraverso atti formali scritti e non verbali e che le spese relative alla registrazione dei contratti presso l'Ufficio Entrate sono indiscutibili, in merito ai diritti di segreteria (o di rogito) va chiarito quanto segue.

Il Ministero dell'Interno, con circolare 12 dicembre 1980 n. 35/80 prot. n. 172000.B.30 dava conto del ripristino, dal 1° gennaio 1979, della partecipazione dei Segretari comunali al provento dei diritti di segreteria (o di rogito).

Sul punto il Ministero specificava, tra l'altro, che i diritti di segreteria (o di rogito) **spettano non solo relativamente al rogito dei contratti, ma anche per la formazione di atti di natura diversa** che, a ben vedere, attengono tutti alla funzione del segretario, in quanto preposto all'ufficio che si occupa dell'attività contrattuale dell'Ente.

Appare quindi evidente, prosegue la circolare ministeriale, che il legislatore con l'aggettivo "rogante" ha voluto sinteticamente indicare la funzione essenziale svolta dal Segretario quale rogante ex lege dei contratti dell'Ente, e che, **pertanto, competono i diritti di segreteria per tutti i contratti in cui l'Ente è parte, sia se stipulati in forma pubblica amministrativa che per mezzo di scrittura privata. (.....)**.

E' oltremodo opportuno evidenziare inoltre che i diritti di segreteria (o di rogito) vengono introitati obbligatoriamente dal Comune e ripartiti trimestralmente, tra il Comune stesso, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige ed il Segretario comunale nella misura massima non superiore ad un terzo dello stipendio annuo in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale.

Sull'argomento esistono svariati pareri e consulenze del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.

Ritengo infine opportuno comunicare che tutti gli interessati, in alternativa all'intervento del Segretario comunale, possono rivolgersi ad un notaio di fiducia ed il sottoscritto garantirà la massima collaborazione nella produzione della documentazione necessaria.

Quest'ultima scelta presuppone un congruo preavviso agli uffici comunali al fine di non interferire nell'attività di predisposizione dei contratti che verranno stipulati nelle prossime settimane.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Costa dott. Davide

Roverè della Luna, 07 Aprile 2008